



COMUNE di TEMU' Provincia di Brescia

DELIBERAZIONE N. 17
del 23/07/2026

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: APROVAZIONE DEL PEF TARI 2026/2029 – PIANO ECONOMICO FINANZIARIO DEL TRIBUTO SUI RIFIUTI SECONDO LA METODOLOGIA DEFINITA DA ARERA (MTR).

L'anno **DUEMILAVENTISEI** addì **VENTITRE'** del mese di **LUGLIO** alle ore **21:00** nella sala delle adunanze consiliari.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

TOMASI CORRADO	Sindaco
CATTANEO ALBERTO	Consigliere
VECLANI CESARE	Consigliere
ZANI OTTAVIO	Consigliere
VENTURA ANGELO	Consigliere
TOLONI LEONARDO	Consigliere
LONGHI DANIELA	Consigliere
ZANI MAURIZIO	Consigliere
BOSCO FRANCESCO	Consigliere
FOGLIARESÌ FABIO	Consigliere
PAROLARI LUCA	Consigliere

Pres.	Ass.
X	
X	
X	
X	
X	
X	
X	
	X
X	
X	
X	
10	1

Sono presenti i Prosindaci Tantera Davide Pietro e Cesari Mauro Flavio.

ASSISTE l'adunanza l'infrascritto Segretario Comunale Dott. Fabio Gregorini il quale provvede alla redazione del presente verbale. Essendo legale il numero degli intervenuti il Sindaco Tomasi Corrado assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato, posto al n. 4 dell'ordine del giorno.

OGGETTO: APROVAZIONE DEL PEF TARI 2026/2029 – PIANO ECONOMICO FINANZIARIO DEL TRIBUTO SUI RIFIUTI SECONDO LA METODOLOGIA DEFINITA DA ARERA (MTR)

Il Sindaco dà la parola al Segretario comunale affinché provveda all'illustrazione del punto all'ordine del giorno.

A conclusione dell'esposizione, prende la parola il Consigliere Francesco Bosco, il quale sollecita l'Amministrazione a intervenire sulla pulizia della rete viaria, ponendo particolare enfasi sulla necessità dello sfalcio dell'erba lungo i cigli stradali. Chiede, inoltre, di chiarire i criteri adottati nella definizione delle priorità d'intervento, evidenziando come siano già stati eseguiti i lavori sulla strada verso il Roccolo Ventura, a fronte del mancato completamento delle strade interne all'abitato.

Sul tema risponde il Sindaco, precisando che le attività di pulizia sono affidate a soggetti gestori differenti e che tale suddivisione operativa può determinare disallineamenti nelle tempistiche di esecuzione, come quelli riscontrati dal Consigliere Bosco.

Integra la risposta l'Assessore Ottavio Zani, illustrando l'attuale quadro organizzativo e le condizioni operative del settore manutentivo comunale. Successivamente interviene il Prosindaco Mauro Flavio Cesari, richiamando le oggettive difficoltà incontrate dalla Cooperativa Stella Alpina nel reperimento della manodopera necessaria.

Segue l'intervento del Vicesindaco Alberto Cattaneo, il quale rivolge un invito alla cittadinanza affinché, nei periodi di maggiore affluenza turistica, si eviti il sovraccarico delle mini-isole ecologiche, privilegiando il ricorso al servizio di raccolta porta a porta.

Infine, il Sindaco conclude esprimendo il vivo apprezzamento dell'Amministrazione comunale per il supporto offerto annualmente dai volontari dell'Operazione Mato Grosso nei diversi interventi di pulizia e decoro del territorio.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- a seguito della istituzione della Imposta Unica Comunale (IUC), ai sensi dell'art. 1, comma 639 della L. 147/2013 (c.d. Legge di stabilità per il 2014), l'imposizione in materia di servizio rifiuti è stata rivista da detta normativa che ha istituito, nell'ambito della IUC, la *Tassa sui Rifiuti* (TARI);
- l'art. 1, comma 654 della citata normativa prevede, in relazione alla Tassa sui Rifiuti, che: *"In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente"*;
- la legge 27 dicembre 2017 n. 205 (legge di Bilancio per il 2018), art. 1, comma 527, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) funzioni di regolazione e controllo del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, da esercitarsi *"con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria"* stabiliti dalla legge istitutiva dell'Autorità stessa (legge 14 novembre 1995, n. 481) e già esercitati negli altri settori di competenza;
- tra le funzioni attribuite all'Autorità rientrano, tra le altre, la *"predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»"* ai sensi dell'art. 1 comma 527 lettera f) della legge 27/12/2017 n. 205 e la *"diffusione della conoscenza e della trasparenza delle condizioni di svolgimento dei servizi a beneficio dell'utenza e la tutela dei diritti degli utenti"* ai sensi dell'art. 1 comma 527 lettera c) della legge 27/12/2017 n. 205, anche tramite la valutazione di reclami, istanze e segnalazioni presentate dagli utenti e dai consumatori, singoli o associati;

Vista la deliberazione ARERA del 31 ottobre 2019 n. 443/2019/R/rif "Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il

periodo 2018-2021” che approva il “Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti” (MTR);

Vista inoltre la Determinazione del 4 novembre 2021 dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) n. 2/DRIF/2021, ed i relativi allegati;

Considerato che, sulla base degli indirizzi stabiliti da ARERA, il PEF deve essere redatto secondo il MTR-3 (come modificato e integrato) dai gestori che effettuano il servizio nel periodo 2026-2029, ed è finalizzato alla determinazione delle entrate tariffarie di riferimento per il medesimo periodo, sulla base dei dati di bilancio degli anni 2024 e 2025 secondo quanto previsto dall’articolo 8, comma 2, del MTR-3 (fatti salvi i casi di avvicendamento gestionale oggetto di chiarimento nell’articolo 1, comma 5, della già citata determinazione n. 2/2021-DRIF), delle componenti di conguaglio di cui all’articolo 19 del MTR-3 relative ai costi riferiti alle annualità pregresse, e delle eventuali componenti previsionali di cui all’articolo 9-10 dell’Allegato A del MTR-3;

Dato atto che le citate delibere dell’ARERA ed i suoi allegati definiscono le modalità di identificazione dei costi del servizio rifiuti da coprire mediante entrate tariffarie;

Atteso che ai fini della determinazione delle componenti di costo sono definite le seguenti componenti tariffarie del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani:

- a) costi operativi, intesi come somma dei costi operativi di gestione delle attività di spazzamento e di lavaggio, di raccolta e di trasporto di rifiuti urbani indifferenziati, di trattamento e di smaltimento, di raccolta e di trasporto delle frazioni differenziate, di trattamento e di recupero, nonché di oneri incentivanti il miglioramento delle prestazioni;
- b) costi d’uso del capitale; intesi come somma degli ammortamenti delle immobilizzazioni, degli accantonamenti ammessi al riconoscimento tariffario, della remunerazione del capitale investito netto riconosciuto e della remunerazione delle immobilizzazioni in corso;

Dato atto che la succitata deliberazione ARERA in merito alla procedura di approvazione del Piano prevede all’art. 6 che sulla base della normativa vigente, il gestore predispone annualmente il Piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR, e lo trasmette all’Ente territorialmente competente; il piano economico finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:

- a) una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
- b) una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;
- c) eventuali ulteriori elementi richiesti dall’Ente territorialmente competente;

Atteso che lo stesso art. 6, relativamente alla procedura di validazione, specifica che la stessa consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall’Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore con le seguenti fasi:

- ✓ sulla base della normativa vigente, l’Ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all’Autorità la predisposizione del piano economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti;
- ✓ l’Autorità, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ai sensi dei commi 6.1 e 6.2 e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva;
- ✓ fino all’approvazione da parte dell’Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall’Ente territorialmente competente;

Preso atto che l’*“Ente territorialmente competente”* è definito dall’ARERA nell’Allegato A alla citata deliberazione, come *“l’Ente di governo dell’Ambito, laddove costituito ed operativo, o, in caso contrario, la Regione o la Provincia autonoma o altri enti competenti secondo la normativa vigente”*;

Dato atto che nella Regione Lombardia gli Enti di governo dell’Ambito non sono stati costituiti e pertanto le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA 443/2019 sono svolte dal Comune;

Visto l’art. 1, comma 683 della L. 147/2013 s.m.i. il quale prevede: *“Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, le*

tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia... ”;

Dato atto che la legge di Bilancio 2026 all'art. 1 comma 667 fissa al 31 luglio il termine entro il quale i Comuni possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, nonché le tariffe e i regolamenti della TARI;

Visto il Piano economico finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti urbani per il quadriennio 2026/2029, predisposto ai sensi della citata deliberazione dell'ARERA 443/2019/R/rif. dal soggetto gestore, acquisito agli atti ed integrato con le voci inserite direttamente dal Comune, relativamente ai costi riferiti alle attività attinenti il servizio di gestione integrata dei rifiuti svolte direttamente dal Comune, da cui risulta un valore delle entrate tariffarie 2026 da approvare, quale valore massimo, pari ad € 510.939,00;

Dato atto che nella relazione illustrativa al Piano Finanziario sono indicati i valori dei parametri la cui determinazione è rimessa all'Ente territorialmente competente;

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 15 in data 04/04/2022 con la quale si è provveduto a determinare gli obblighi di qualità contrattuale e tecnica che devono essere rispettati dal gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero dai gestori dei singoli servizi che lo compongono, per tutta la durata del Piano Economico Finanziario, individuando il posizionamento della gestione nello Schema Regolatorio I, sulla base del livello qualitativo previsto nel Contratto di servizio e/o nella Carta della qualità vigente/i;

Ritenuto per quanto sopra di approvare il Piano finanziario e i relativi allegati e di trasmettere gli stessi all'ARERA, ai fini della successiva approvazione, come previsto dall'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019;

Acquisito il parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica e contabile dell'atto, espresso dall'avente titolo, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/00 s.m.i e degli artt. 6 e 8, comma 2, del Regolamento Comunale sui controlli interni, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 28 dicembre 2012;

Con voti favorevoli n. 7, e n. 3 astenuti (Bosco Francesco, Fogliaresi Fabio e Parolari Luca) espressi per alzata di mano dai n. 10 Consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

- 1) **di approvare** il Piano economico finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti urbani per le annualità 2026/2029, redatto secondo i criteri previsti dal nuovo metodo tariffario del servizio integrato, piano che viene allegato unitamente alla relazione di accompagnamento, parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
- 2) **di dare atto** che il valore delle entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita, approvate per l'anno 2026 è pari a € 510.939,00;
- 3) **di prendere atto** e confermare quanto deliberato dalla Giunta Comunale n. 15/2022 in ordine alla determinazione degli obblighi di qualità contrattuale e tecnica che devono essere rispettati dal gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero dai gestori dei singoli servizi che lo compongono, per tutta la durata del Piano Economico Finanziario, individuando il posizionamento della gestione nello Schema Regolatorio I, sulla base del livello qualitativo previsto nel Contratto di servizio e/o nella Carta della qualità vigente/i;
- 4) **di disporre** la trasmissione del Piano economico finanziario in oggetto all'ARERA;
- 5) **di dichiarare**, con successiva e separata votazione - favorevoli n. 7, e n. 3 astenuto (Bosco Francesco, Fogliaresi Fabio e Parolari Luca) - la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 – 4° comma del T.U.E.L. N°267/2000.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA E CONTABILE

Il sottoscritto Dott. Renato Armanaschi, Responsabile del Servizio Finanziario appone il visto di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 –1° comma – del D.Lgs. n. 267/2000 così come modificato dal D.L. 174/2012 e dell'art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000 come introdotto dal D.L. n. 174/2012.

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI
(Dott. Renato Armanaschi)

Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO
Tomasì Corrado

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Fabio Gregorini

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

N. _____ (del registro delle pubblicazioni all'albo pretorio)

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione;

- è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi 15 giorni consecutivi:
 - mediante affissione all'albo pretorio comunale (art. 124, comma 1, del T.U. 18.8.2000, n. 267);
 - nel sito informatico di questo Comune (art. 32, comma 1, della Legge 18.8.2009, n. 69);

Dalla residenza comunale, li 01/08/2026

IL FUNZIONARIO DELEGATO
Emanuela Ravizza

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

- ☒ è stata affissa all'albo pretorio comunale e pubblicata nel sito informatico di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal 01/08/2026 al 16/08/2026
- ☐ è divenuta esecutiva oggi, decorsi 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione, (art. 134, comma 3, del T.U. n. 267/2000);
- ☒ è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, D.Lgs. 267/2000.

Dalla residenza comunale, li 01/08/2026

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Fabio Gregorini

Ai sensi dell'art. 3 della legge 241/1990, qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre al Tribunale Amministrativo Regionale, Sezione di Brescia, al quale è possibile presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre sessanta giorni dall'ultimo di pubblicazione all'albo pretorio.
